

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALIVERTI, VETTORI, MANCIA, FONTANA**  
**Elio, FOSCHI e PERUGINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1991

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme  
per l'informazione del consumatore

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 10 aprile 1991, n. 126, come è noto, impone l'apposizione di una etichetta su tutti i prodotti o le confezioni di prodotti commercializzati sul territorio nazionale sulla quale, devono essere riportate una serie di indicazioni relative al fabbricante, ai materiali utilizzati, alle modalità di lavorazione, alle istruzioni per l'uso del prodotto.

Pur apprezzando le finalità della legge in parola, volta a fornire la massima informazione ai consumatori in ordine ai prodotti acquistati, non vi è dubbio che il vastissimo campo d'azione della legge stessa e la molteplicità e complessità delle informazioni richieste pongono non pochi problemi di attuazione.

Tanto è vero che lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, chiamato ad emanare il regolamento di esecuzione, non ha nascosto la presenza di reali difficoltà in materia, ed ha trasmesso copia della legge alla competente Commissione della CEE che dovrà presto pronunciarsi sulla piena compatibilità delle disposizioni in parola con il principio di libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Di fronte ad una tale situazione, appare quanto mai opportuno rinviare l'entrata in vigore della citata legge n. 126, in attesa delle osservazioni provenienti dalla Comunità, che potrebbero anche indurre ad una revisione della legge stessa, e dell'emanazione

zione del regolamento da parte del Ministero dell'industria.

Si raccomanda una urgente approvazione della presente proposta di legge, dal momento che, in caso contrario, la legge

n. 126 andrebbe comunque in vigore dal mese di maggio 1992, anche in assenza del regolamento, creando difficoltà praticamente insormontabili al mondo della produzione e della distribuzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Disposizione transitoria*) - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1 potrà concedere un ulteriore periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti e di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 1 acquistati prima del termine previsto dal comma 1 del presente articolo».